

accusato attraverso una mera richiesta a colleghi di polizia di un altro paese, si svuoterebbero di significato le procedure di estradizione e l'accusato verrebbe privato delle garanzie stabilite a suo favore nel procedimento di estradizione», dovendosi considerare impensabile, a suo avviso, che «in tali circostanze la Corte debba dichiararsi priva di poteri» (p. 393). Lord Griffith ha poi concluso sostenendo che «le Vostre Signorie dovrebbero dichiarare ora che quando è disponibile un procedimento giuridico per assicurare la consegna di un accusato a questo paese attraverso procedure di estradizione le nostre corti devono rifiutare di processarlo se l'accusato è stato forzatamente condotto entro la nostra giurisdizione in dispregio di tali procedure attraverso un processo al quale la nostra polizia, pubblico ministero o altra autorità dell'esecutivo siano state parti consapevoli» (p. 393).

Lord Bridge of Harwich ha premesso che «questo appello solleva un'importante questione di principio» e cioè: «quando una persona viene arrestata e accusata di un illecito penale, costituisce un valido motivo di obiezione all'esercizio della giurisdizione della Corte intesa a giudicarlo che l'autorità procedente abbia assicurato la presenza del detenuto entro la giurisdizione territoriale della Corte attraverso una consegna forzata dalla giurisdizione di qualche altro Stato, in violazione del diritto internazionale, in violazione delle leggi dello Stato dal quale è stato allontanato, in violazione di qualsiasi diritto di cui tale persona abbia goduto secondo le leggi di quello Stato e in dispregio delle procedure dirette ad assicurare la sua legale estradizione in questo paese dallo Stato nel quale risiedeva?» (p. 395). Il giudice, pur riconoscendo che «in questo paese e in Scozia la gran parte dei precedenti... sembra dare una risposta negativa alla questione posta, sostenendosi che le corti non abbiano alcun potere di esaminare le circostanze nelle quali un detenuto è stato condotto entro la loro giurisdizione» ha dichiarato che «nessuno dei precedenti è vincolante sulla Camera delle Vostre Signorie e se esiste un altro importante principio di diritto che debba influire sulla risposta alla questione posta, allora le Vostre Signorie devono ritenersi libere — ed anzi hanno il dovere — di esaminarlo e poi, se emerge che questa sia un'area in cui due validi principi di diritto vengono in conflitto, deve spettare, a mio avviso, alle Vostre Signorie decidere come questione di principio quali dei due principi di diritto confliggenti debba prevalere» (pp. 395-396). Il giudice ha quindi affermato che «quali che siano le differenze tra gli ordinamenti giuridici del Sud Africa, degli Stati Uniti, della Nuova Zelanda e di questo paese, molti dei principi fondamentali che essi sono diretti ad attuare derivano da radici comuni» ritenendo che non esista «nessun principio che sia più fondamentale in ogni vero ordinamento giuridico del mantenimento stesso dello Stato». In particolare, ha aggiunto il giudice, «quando viene dimostrato che un'autorità, competente ad applicare il diritto e responsabile dell'azione penale, è riuscita ad attivare il procedimento soltanto grazie alla partecipazione a violazioni del diritto internazionale e delle leggi di un altro Stato al fine di assicurare la presenza dell'accusato entro la giurisdizione territoriale della corte... il rispetto per lo Stato di diritto richiede che la corte prenda conoscenza di tale circostanza» e che «del pari, il fatto stesso che le autorità, invece che procedere attraverso l'extradizione, siano ricorse al sequestro costituisce l'effettivo inizio dell'azione penale e l'illegitimità base sulla quale l'azione riposa» (pp. 398-399). La Camera dei Lords ha quindi accolto, con l'eccezione di Lord Oliver, la tesi del ricorrente escludendo l'esercizio della giurisdizione penale nei suoi confronti.

b) Amministrazione della giustizia

222. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 27 giugno 2001 nel caso *LaGrand (Germania c. Stati Uniti)*.

Walter e Karl LaGrand, due fratelli di cittadinanza tedesca nati rispettivamente nel 1962 e nel 1963 e residenti sin da bambini negli Stati Uniti, erano stati arrestati il 7 gennaio 1982 e accusati della tentata rapina in una banca a Marana in Arizona nel corso della quale il direttore della banca era rimasto ucciso e un impiegato gravemente ferito. Sottoposti a processo, entrambi furono condannati alla pena di morte per omicidio e altri reati dalla Corte della Contea di Pima il 14 dicembre 1984, condanna poi confermata nei successivi gradi di giudizio. I due peraltro erano stati arrestati, giudicati e condannati senza che le autorità statunitensi li avessero informati del loro diritto a rivolgersi alle proprie autorità consolari, come previsto dall'art. 36, par. 1, lett. b, della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari di cui sia gli Stati Uniti che la Germania erano parti al momento dell'arresto. Durante il processo i due fratelli, non disponendo dei mezzi per remunerare un avvocato di fiducia, erano stati assistiti da un difensore nominato d'ufficio il quale non aveva eccepiuto la violazione dell'art. 36 della Convenzione di Vienna, né aveva chiesto di potersi rivolgere alle autorità consolari tedesche. Queste ultime erano venute a conoscenza del caso soltanto nel giugno 1992, su iniziativa degli stessi fratelli LaGrand che intanto avevano saputo per proprio conto, e non perché informati dalle autorità statunitensi, del loro diritto previsto dall'art. 36 della Convenzione di Vienna. Soltanto il 21 dicembre 1998 ai fratelli LaGrand fu formalmente notificato, da parte delle autorità degli Stati Uniti, il loro diritto a ricorrere alle proprie autorità consolari. Il 15 gennaio 1999 la Corte Suprema degli Stati Uniti decise che i due fratelli fossero giustiziati, rispettivamente Karl il 24 febbraio 1999 e Walter il 3 marzo 1999. Dopo vari tentativi diplomatici falliti, il 2 marzo 1999, il giorno prima dell'esecuzione di Walter LaGrand e qualche giorno dopo l'esecuzione di Karl LaGrand, la Germania ricorse alla Corte internazionale di giustizia chiedendo tra l'altro di emettere, ai sensi dell'art. 41 del suo Statuto, un'ordinanza indicante come misura provvisoria, in attesa della sentenza nel merito concernente la violazione dell'art. 36, par. 1, lett. b, della Convenzione di Vienna, agli Stati Uniti di sospendere l'esecuzione della pena. Lo stesso 3 marzo la Corte, riunitasi d'urgenza, emise l'ordinanza richiesta dalla Germania. Tuttavia, il 3 marzo l'esecuzione ebbe ugualmente luogo⁶.

Nella sua sentenza del 27 giugno 2001, la Corte internazionale di giustizia ha affermato che «l'articolo 36, paragrafo 1, istituisce un regime di relazioni ideato al fine di facilitare l'attuazione del sistema di protezione consolare» e che «quando lo Stato accreditante non è a conoscenza della detenzione di propri cittadini a causa dell'omissione da parte dello Stato di accreditamento di effettuare tempestivamente la prescritta notifica consolare, come si è verificato nel presente caso relativamente al periodo dal 1982 al 1992, allo Stato accreditante viene impedito ad ogni fine pratico l'esercizio dei suoi diritti in base all'articolo 36, paragrafo 1» della Convenzione di Vienna. Peraltro, ha pro-

⁶ In <http://www.ictj.org/docket/files/104/17736.pdf> (ICJ Rep., 2001, pp. 446-517).

seguito la Corte, « è irrilevante ai fini del presente caso valutare se, in caso di notifica tempestiva, i LaGrand avrebbero richiesto assistenza consolare da parte della Germania, se la Germania avrebbe offerto tale assistenza o se sarebbe stato emanato un diverso verdetto » essendo « sufficiente che la Convenzione abbia conferito tali diritti e che alla Germania e ai LaGrand sia stato effettivamente impedito di esercitarli, se avessero deciso di farlo, a causa della violazione da parte degli Stati Uniti » (§ 74).

La Corte ha poi aggiunto che « l'articolo 36, paragrafo 1, lett. b, detta gli obblighi che lo Stato di accreditamento ha verso il detenuto e lo Stato accreditante ». Precisamente, « esso prevede che, su richiesta del detenuto, lo Stato di accreditamento deve informare il posto consolare dello Stato accreditante della detenzione dell'individuo "tempestivamente" »; inoltre « esso prevede che qualsiasi comunicazione da parte del detenuto rivolta al posto consolare dello Stato accreditante debba essere inoltrata alle autorità dello Stato di accreditamento "senza ritardo" » e « significativamente tale affar non si conclude » recitando che « dette autorità informeranno tempestivamente la persona interessata dei suoi diritti ». A giudizio della Corte, « la chiarezza di tali norme, considerate nel loro contesto, non ammette dubbi », con la conseguenza che essa « come è stato ritenuto in varie occasioni... deve applicare le norme così come sono ». « Basandosi sul testo di tali disposizioni », la Corte ha concluso che « l'articolo 36, paragrafo 1, lett. b, crea diritti individuali » i quali « in virtù dell'articolo 1 del Protocollo Facoltativo, possono essere invocati dinanzi alla Corte dallo Stato nazionale della persona detenuta » rilevando che nella specie tali diritti fossero stati violati (§ 77). La Corte non ha però ritenuto « necessario esaminare l'argomento addizionale sviluppato dalla Germania » secondo cui « il diritto dell'individuo di essere informato senza ritardo » sancito dal suddetto articolo « non soltanto costituisce un diritto soggettivo ma ha ormai assunto il carattere di un diritto umano » sostenendo peraltro che « il carattere del diritto di cui all'articolo 36 come diritto umano rende l'effettività di tale disposizione anche più imperativa » (§ 78).

223. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 31 marzo 2004 nel caso *Avena* (Messico c. Stati Uniti).

Il 9 gennaio 2003 il Messico si era rivolto alla Corte internazionale di giustizia invocando la violazione da parte degli Stati Uniti di alcune disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 in quanto ben 52 cittadini di nazionalità messicana erano stati giudicati, dichiarati colpevoli e condannati a morte a seguito di procedure penali che si erano svolte negli Stati Uniti senza che le autorità statunitensi li avessero informati del loro diritto a rivolgersi alle proprie autorità consolari, come previsto dall'art. 36, par. 1, lett. b), della Convenzione di Vienna. Ad avviso del Messico peraltro, la violazione del diritto degli individui ad essere informati in tal senso aveva comportato anche la violazione nei confronti del Messico dell'art. 36, par. 1, lett. a), della medesima Convenzione in quanto aveva precluso la possibilità che le autorità messicane esercitassero il loro diritto di comunicare con i propri cittadini arrestati negli Stati Uniti. Il Messico riteneva altresì che gli Stati Uniti avessero violato l'art. 36, par. 2, nella misura in cui la regola che nel sistema giudiziario statunitense impedisce di invocare in appello un vizio di procedura che non sia stato invocato in primo grado (*procedural de-*

fault) non consentiva il riesame di sentenze pronunciate dai giudici statunitensi in violazione dei diritti sanciti appunto dall'art. 36 della Convenzione di Vienna⁷.

Dopo aver respinto tutte le eccezioni degli Stati Uniti all'esercizio della propria giurisdizione, la Corte si è pronunciata nel merito della controversia ribadendo sostanzialmente le conclusioni raggiunte in materia di protezione consolare nel precedente caso *LaGrand*⁸. La Corte ha anzitutto riaffermato che « l'art. 36, par. 1, [della Convenzione di Vienna] crea diritti individuali per il cittadino interessato i quali... possono essere invocati innanzi a questa Corte dallo Stato nazionale della persona detenuta » (§ 40). Prendendo poi che gli Stati Uniti non negavano di avere l'obbligo di conformarsi all'art. 36, par. 1, ma tuttavia ritenevano che tali obblighi non si applicassero agli individui aventi, come nel caso di specie, doppia cittadinanza, messicana e statunitense, la Corte ha affermato che « le due principali questioni ai sensi dell'art. 36, par. 1 (b), che sono oggetto di controversia fra le parti, sono, anzitutto, la questione della cittadinanza degli individui interessati; e in secondo luogo, la questione del significato dell'espressione "senza ritardo" » (§ 52). Dopo avere constatato che « gli Stati Uniti non hanno soddisfatto l'onere della prova nel proprio tentativo di dimostrare che le persone di cittadinanza messicana erano anche cittadini statunitensi », la Corte ha affermato che « riguardo alle 52 persone... gli Stati Uniti erano vincolati al rispetto di quanto previsto dall'art. 36, par. 1 (b) » (§ 57).

Sulla questione sollevata dal Messico secondo cui l'espressione « without delay » ai sensi dell'art. 36, par. 1, lett. b), doveva intendersi nel senso di immediatamente e in ogni caso prima di qualsiasi interrogatorio, la Corte ha osservato che « il preciso significato di "without delay", come è da intendersi ai sensi dell'art. 36, par. 1 (b), non è definito nella Convenzione » richiedendo pertanto « un'interpretazione in base alle norme consuetudinarie sull'interpretazione riflesse negli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati » del 1969 (§ 83). La Corte ha quindi notato che « nelle diverse versioni linguistiche della Convenzione, vari termini sono impiegati per tradurre le frasi "without delay" nell'art. 36 e "immediately" nell'art. 14 » e, dal momento che le varie definizioni « nelle diverse lingue della Convenzione di Vienna, presentano diversi significati del termine "without delay" (e anche di "immediately") » era « necessario trovare in altri contesti il significato di questo termine » (§ 84). La Corte ha fatto così riferimento all'oggetto e allo scopo della Convenzione giungendo alla conclusione per cui « né i termini della Convenzione come normalmente intesi, né il suo oggetto e scopo, suggeriscono che il termine "without delay" debba essere inteso nel senso di "immediatamente dopo l'arresto e prima dell'interrogatorio" » (§ 85), ritenendo peraltro che il medesimo significato fosse ricavabile dall'analisi dei lavori preparatori. Tuttavia la Corte ha dichiarato che « in seguito all'arresto, vi è nondimeno l'obbligo per le autorità di fornire tali informazioni alla persona arrestata non appena si realizza che tale persona è un cittadino straniero, o appena vi siano motivi per ritenere che quella persona è probabilmente un cittadino straniero » (§ 88). La Corte ha quindi constatato che nel caso di specie, con una sola eccezione, le informazioni sul diritto di notifica consolare erano state fornite in « periodi significativamente molto lontani dall'arresto » con la conseguenza che « rispetto ad ognuno degli individui...

⁷ In <http://www.icj-cij.org/docket/files/128/128188.pdf> (ICJ Rep., 2004, pp. 12-73).

⁸ *Supra*, § 222; *infra*, §§ 306 e 307.